TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Ufficio 4

N. 81/07 RG NR
N. 4620/07 R GIP

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
PREVIO RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE
(art. 409 cpp.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Luciano Imperiali

letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe nei confronti di:

DI PIETRO Antonio, n. Montenero di Bisaccia (CB) il 2.10.1950

esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal PM in data 10.1.2007

letti l'atto di opposizione presentato dall'avv. Mario DI DOMENICO in data 28.2.2007 ed i cd. "motivi aggiunti a atto di opposizione" depositati dallo stesso in data 24.10.2007, nonché la documentazione a tali atti allegata;
letta la memoria – con allegata documentazione - presentata dall'avv. Scicchitano, "nella qualità di difensore di fiducia dell'on. Silvana Mura, nella qualità di rappresentante legale e tesoriere del partito politico Italia dei Valori e dell'on.le Antonio Di Pietro, Presidente della predetta associazione politica", in data 21.2.2008;
esaminate, altresì, le note – con l'allegata documentazione - depositate nell'interesse dello stesso avv. DI DOMENICO in date 22.2.2008, 25.2.2008 (due note) ed infine all'udienza del 27.2.2008;
esaminata la documentazione acquisita sull'accordo delle parti all'udienza del 27.2.2008;

sciogliendo la riserva di cui al verbale della citata udienza camerale del 27.2.2008, nel corso della quale sono stati sentiti sia l'indagato on. DI PIETRO che il querelante avv. DI DOMENICO;
sentiti altresì nella medesima udienza il P.M. ed i difensori;

RILEVA :

la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., articolata e motivata su tutti i motivi di doglianza che appaiono emergere dai molteplici atti e dichiarazioni dell'avv. DI DOMENICO, appare integralmente condivisibile, in quanto fondata su argomentazioni giuridicamente fondate, logiche e coerenti con gli atti allora acquisiti, argomentazioni che non appaiono smentite dagli atti successivi e dalla documentazione successivamente prodotta dalle parti, giacché, al contrario, tali atti e documenti appaiono rafforzare le valutazioni espresse nella richiesta di archiviazione.

In tale richiesta il P.M. ha evidenziato quattro atti di doglianza sino ad allora proposti dall' avv. DI DOMENICO:

1) Denuncia-esposto-querela del 27.2.2006 (che riproduceva precedente atto di identico contenuto proposto presso la Procura della Repubblica di Brescia);
2) Memoria aggiuntiva del 28.2.2006;
3) Nota 10.3.2006;
4) Integrazione 19.6.2006;

A tali atti di doglianza, che già si aggiungevano alle querele di identico contenuto già proposte presso la Procura della Repubblica di Brescia, si sono poi aggiunti anche:

5) l'atto di opposizione all'archiviazione in data 26.2.2007;
6) i "motivi aggiunti" a tale atto di opposizione, depositati in data 24.10.2007;
7) le note depositate nell'interesse dello stesso avv. DI DOMENICO il 22.2.2008;
8) le due brevi note in data 25.2.2008;
9) le note, infine, depositate all'udienza camerale del 27.2.2008;

Molteplici sono state anche le occasioni in cui l'avv. DI DOMENICO è stato posto in condizioni di rendere dichiarazioni all'A.G.:

1bis) s.i.t. rese presso la Procura Repubblica di Roma in data 13.4.2006;
2bis) s.i.t. rese presso la Procura Repubblica di Roma in data 19.6.2006;
3bis) s.i.t. rese presso la Procura Repubblica di Roma in data 17.7.2006;
4bis) dichiarazioni rese all'udienza camerale del 27.2.2008.

Attraverso tali atti e/o dichiarazioni l'avv. DI DOMENICO ha rappresentato degli episodi, a suo dire di possibile rilevanza penale, verificatisi nell'associazione politica denominata Italia dei Valori (della quale anche l'attuale esponente ha fatto parte fino al 30.10. 2003, data delle sue dimissioni).

Peraltro, la presentazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma dei primi atti di denuncia, con i quali veniva avanzata anche richiesta di sequestro del fondo comune dell'associazione IDV, è stata ripresa con risalto dagli organi di informazione, alla vigilia delle elezioni politiche del 2006.

Sulla base di tali indiscrezioni giornalistiche anche l'associazione politica ha ritenuto di produrre al P.M. nel tempo un imponente materiale documentale, esplicativo del punto di vista della "controparte", proveniente da molteplici procedimenti civili già pendenti in molte sedi giudiziarie e, come si è già evidenziato, copiosissima documentazione è stata poi prodotta da entrambe le parti private, fino all'udienza del 27.2.2008.

Deve, pertanto, innanzitutto condividersi la valutazione del P.M. secondo cui le documentazioni prodotte dalle parti sono senz'altro esaurienti per comprendere la dinamica di tutti gli episodi costituenti reato che sono stati ipotizzati.

Nessun fondamento, infatti, risultano avere le allusioni della difesa dell'opponente circa ipotetiche inerzie nelle indagini, o le confusioni – volte ad ipotizzare analoga inerzia o fretta- in cui è incorsa la stessa difesa, tra la data del commesso reato e data di iscrizione di questo dopo la trasmissione del procedimento dalla Procura di Brescia a quella di Roma, oppure ancora tra i numeri di iscrizione del procedimento e numeri, invece, rilevati per errore sui fascicoli precedentemente prodotti dal suo stesso assistito (si rinvia, sul punto, ai chiarimenti offerti alle pagg. 66 e ss. verbale dell'udienza del 27.2.2008 redatto da fonoregistrazione).

In realtà, le indagini, pur consistite prevalentemente nell'acquisizione di copiosa documentazione, si sono protratte dal marzo 2006 al gennaio 2007 e non appaiono aver trascurato alcun aspetto rilevante, ma al contrario – in un comprensibile sforzo di acquisizione di ogni ipotetico utile elemento - si è offerta all'opponente la possibilità di argomentare anche oltre gli spazi rigorosamente previsti dal codice di rito.

Così, con istanza del 12.2.2007 l'avv. DI DOMENICO chiedeva al P.M., in considerazione anche della "complessità della vicenda in esame", una proroga del termine previsto dall'art. 408 co. 3 c.p.p. per proporre opposizione, ed il P.M. accoglieva l'istanza raddoppiando il termine previsto dalla citata norma.

La "complessità della vicenda", per la molteplicità delle accuse dallo stesso avv. DI DOMENICO rivolte all'indagato, è indiscutibile e tale da non aver consentito nemmeno a questo giudice di sciogliere la riserva nel breve termine di cinque giorni previsto dall'art. 128 c.p.p.: quest'ultimo,

però, è un termine ordinatorio, mentre la non prevista proroga concessa all'opponente ha riguardato il termine perentorio di cui all'art. 408 co. 3 c.p.p.

La questione non è più rilevante ai fini dell'ammissibilità o meno dell'opposizione, giacché la giurisprudenza è ormai pacificamente orientata nel ritenere doveroso, da parte del giudice investito *della richiesta di archiviazione, anche l'esame di atti di opposizione eventualmente inammissibili,* purché prodotti prima dell'esame della richiesta da parte del giudice.

La questione rileva, invece, per evidenziare come nessuno spazio sia stato trascurato per consentire l'emergere di elementi di valutazione di eventuali profili di responsabilità in relazione ai fatti denunciati.

Così evidenziata la linearità dello attività di indagine, però, soprattutto nel merito vanno condivise le argomentazioni con le quali il P.M. è giunto ad escludere l'esistenza di illeciti penali, giacché risulta palese che i fatti denunciati si sono rivelati insussistenti all'esito delle dichiarazioni delle parti e, soprattutto, dell'esame della documentazione acquisita, quando non si fondano addirittura su singolari e spesso ardite tesi giuridiche già ripetutamente disattese e smentite da molteplici *pronunce delle competenti autorità giudiziarie alle quali erano state prospettate.*

In definitiva, appare assolutamente confermata dagli atti acquisiti la considerazione del P.M. secondo cui l'avv. DI DOMENICO è persona in situazione di aperta conflittualità con l'associazione Italia dei Valori, della quale è stato fondatore, tanto da apparire emotivamente assai coinvolto in tutte le vicende rappresentate.

Sia ciò *dipeso dal suo allontanamento da IDV*, oppure dalla fine di un rapporto di personale quanto duratura amicizia con il Presidente, on. DI PIETRO, ed il tesoriere, on. MURA (come ipotizzato dal P.M.), oppure ancora da divergenze di natura più strettamente politica, certo è che non possono condividersi le argomentazioni con le quali il querelante, sulla base di ricostruzioni giuridiche costantemente disattese e smentite dall'autorità giudiziaria, sembra attribuire spesso intenti fraudolenti e rilevanza di illecito penale ad atti e comportamenti sol perché – pur legittimamente – non li condivide.

A riprova del carattere talvolta fumoso e pretestuoso delle accuse, del resto, lo stesso difensore dell'avv. DI DOMENICO, del resto, ha sostenuto all'udienza camerale del 27.2.2008 che il procedimento si ridurrebbe, nella sostanza, soltanto al primo dei motivi di doglianza esaminati dal P.M. nella sua richiesta, dal quale dipenderebbero tutti gli altri (*"... per me il processo si riduce ad un solo episodio, quello che lo posso definire la nascita genetica di un processo, evitando questa nascita genetica è chiaro che tutto quello che va dal punto 2 al punto 14 è un qualche cosa che ha consentito al Pubblico Ministero di ritenere che non ci fossero aspetti penalmente rilevanti e naturalmente non si può non essere d'accordo, perché se io ritengo che non c'è la prova circa il*

falso, che non c'è la prova circa il falso che diventa il presupposto della richiesta di erogazione, tutto quello che io porto a sostegno dei meccanismi messi in essere per avere un'erogazione che non avrebbe dovuto essermi concessa, atteso il reato a monte, è chiaro che pone degli aspetti di riflesso, vuoi penalistici che civilistici, ma attesa la scelta iniziale tutto sfocia nel non penalmente rilevante tranne, però, l'ipotesi che riguarda l'AN.TO.CRI., che rappresenterebbe nient'altro che il corollario dell'impostazione": cfr. verbale dell'udienza del 27.2.2008 redatto da fonoregistrazione. E poi: "*... il processo non è 15 punti, il processo è un solo punto...*", pag. 25 del medesimo verbale).

Pur non potendosi sottovalutare l'importanza che il primo dei motivi di doglianza enucleato dal P.M. assume nell'impianto accusatorio elaborato dall'opponente, non ritiene il giudicante che tali affermazioni difensive esonerino in alcun modo dall'onere di esaminare tutti gli specifici motivi di doglianza avanzati dall'avv. DI DOMENICO: in tale esame, però, per comodità di esposizione sarà utile far riferimento alle argomentazioni del P.M. che, di volta in volta, vengono condivise, fatte salve le precisazioni di volta in volta necessarie, anche alla luce delle nuove acquisizioni.

I) L'asserita falsità del verbale di assemblea dei soci fondatori di IDV tenutasi in Busto Arsizio in data 31.3.2003 (v. denuncia 27.2.2006, fl. 4 ss., denuncia 28.2.2006, fl. 22 ss.):

Si tratta di un verbale che sarebbe stato redatto presso la sede dell'associazione, all'epoca corrente in Busto Arsizio, per dare conto di una riunione tra i soci fondatori (DI PIETRO-MURA-DI DOMENICO) per l'approvazione del rendiconto consuntivo di cassa.

L'avv. DI DOMENICO sostiene che l'atto riporterebbe circostanze non veritiere con riferimento all'indicazione della data e del luogo della riunione, asserendo che mai si sarebbe recato in Busto *Arsizio nel marzo 2003 e mai avrebbe ricevuto convocazione per tale riunione.*

Sostenendo, quindi, la falsità e la giuridica inesistenza del verbale (a causa della mancata sottoscrizione sia del *DI PIETRO* che della *MURA*), unitamente al falso in scrittura privata, si è sostenuta anche la configurabilità del reato previsto dall'art. 640 bis C.P., in quanto senza quel documento non sarebbe stato possibile ottenere la quota di finanziamento pubblico relativa all'anno 2003.

La copia del verbale 31.3.2003 prodotta da IDV, però, reca in calce una sottoscrizione "per presa visione" (priva peraltro di data), riferita proprio all'attuale querelante avv. DI DOMENICO, che mai ha disconosciuto tale sottoscrizione, nelle sue pur molteplici e copiose memorie e dichiarazioni dinanzi menzionate, né lo stesso ha mai ritenuto di chiarire in quale eventuale altra occasione abbia

sottoscritto, sia pure solo per presa visione, il verbale in questione, nel quale veniva indicato come presente alla riunione di approvazione del bilancio.

Come correttamente osservato dal P.M., del resto, "ove si consideri infatti che il DI DOMENICO si è dimesso da IDV nel novembre 2003, da allora non avendo più avuto accesso alcuno ad atti associativi, la presa visione del verbale dovrebbe risalire necessariamente a data antecedente. Pertanto l'intervenuta manifestazione di volontà punitiva, formulata solo in data 27.2.2006 (ovvero in data 7.12.2005, con riferimento alla identica copia della querela presentata a Brescia), appare sicuramente intempestiva".

Davvero non si vede, peraltro, come mai l'avv. DI DOMENICO, in conflitto con l'on. DI PIETRO e l'on. MURA e per professione aduso alle questioni giuridiche, se davvero assente ed estraneo all'approvazione del bilancio il 31.3.2003, non abbia ritenuto di proporre tempestiva querela perché si procedesse per il reato asseritamene commesso ai suoi danni, ed abbia invece inteso denunciare tale reato soltanto alcuni anni dopo. Né, del resto, il predetto ha mai offerto una spiegazione sul punto.

La mancanza di spiegazioni sul punto, del resto, appare ancor più significativa ove si consideri che la questione già è stata posta dall'avv. DI DOMENICO all'attenzione del giudice civile, nel proc. NRG 61513/05, con la comparsa in data 18.11.2005, con la quale chiedeva il sequestro giudiziario del registro delle assemblee IDV 2001-2004, fondando la richiesta proprio sull'asserita nullità della delibera del 31.3.2003, ed il Tribunale Ordinario di Roma con ordinanza in data 27.2.2006 ha rigettato la domanda in quanto non assistita da un sufficiente *fumus boni iuris* (cfr., rispettivamente, il primo e l'ultimo documento di cui all'all. 12 alla nota esplicativa IDV del 12.4.2006).

L'avv. DI DOMENICO, peraltro, nel rendere dichiarazioni al P.M. in data 13.4.2006, si è dichiarato in possesso anch'egli di copia di tale verbale, riservandosi di produrla (produzione che, invero, non risulta effettuata), ma anche in quella sede nessuna spiegazione ha fornito della sua sottoscrizione al verbale, alla quale nemmeno accennava.

Si tratta di elementi che contrastano tutti l'accusa di una falsità dell'atto che indica come presente alla riunione anche il socio DI DOMENICO, al punto da rendere tale accusa, di per sé, poco verosimile.

Per contro, nella prospettazione del querelante, la prova di tale falsità discenderebbe esclusivamente dalle sue stesse dichiarazioni di non essersi recato in Busto Arsizio nel marzo 2003.

Correttamente, pertanto, il P.M. nella sua richiesta ha definito tale prova "inidonea per l'esercizio dell'azione penale a fronte della rilevata conflittualità estrema che ispira l'attuale esponente e per altro verso significativa della tardiva proposizione di querela".

Soltanto con l'atto di opposizione all'archiviazione proposto il 28.2.2007, infatti, l'avv. DI DOMENICO ha prodotto documenti asseritamene volti a sostenere il suo assunto di non essersi recato a Busto Arsizio il 31.3.2003 (docc. All. 1, 2, 3e 4 a tale atto), ma in realtà assolutamente ininfluenti ed inidonei allo scopo dichiarato, giacché come all. 1 sono riportati:

- un articolo di stampa del *giorno successivo, con brevissime dichiarazioni rese dall'avv.* DI DOMENICO al giornalista probabilmente il giorno precedente, ma si ignora a che ora e se da vicino o, come più spesso accade, per telefono;
- un telegramma del quale non si riesce a decifrare la data, a firma Gennaro Cerasuolo;
- una diffida intimata in data 26.3.2003 dallo stesso Antonio Cerasuolo e da Antonio Pellegrino a Franceschini Giuseppe.
- Come all. 2, invece, è stata prodotta solo una lettera, a firma dello stesso avv. DI DOMENICO, recante la da "Roma, 28.3.2008";
- Come all. 3 una lettera che reca la data "Roma, 31 marzo 2003", ma non risulta quando sia stata spedita, nella quale l'avv. DI DOMENICO mai è esplicitamente menzionato, e che reca soltanto, nella copia prodotta, una firma che appare apposta a penna sulla stessa copia.
- Il doc. di cui all'all. 4, invece, è soltanto una rappresentazione fotografica di un evento che lo stesso avv. DI DOMENICO riferisce verificatosi il 3 aprile 2003, tre giorni dopo la riunione di Busto Arsizio.

Appare evidente che nessun rilievo può attribuirsi al generico assunto dell'opponente di poter provare *per testi di aver personalmente organizzato quest'ultima manifestazione (svoltasi in data* diversa da quella dell'approvazione del bilancio), così come – non avendo l'opponente offerto alcun elemento di prova incompatibile con la sua presenza a Busto Arsizio alle ore 18,00 e ss. del 31.3.2003 – nessuna rilevanza possono avere né la dedotta "fobia del volo" del querelante, né l'assunto secondo *cui diverse persone ("la moglie, gli amici, la segretaria...")* potrebbero testimoniare tale fobia.

Ne consegue che, come giustamente rilevato dal P.M., una volta che non sia in alcun modo raggiungibile una prova rigorosa e precisa circa la poco verosimile falsità del citato verbale *31.3.2003, anche la pretesa truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni deve ritenersi* insostenibile.

2) *La presunta minaccia in danno dell'avv. DI DOMENICO (di cui alla denuncia-querela del* 27.2.2006, fl. 6).

Il P.M. così ha motivato la sua richiesta di archiviazione sul punto:

"L'esponente ha ritenuto minatorio il contenuto di una missiva 20.7.2004 a firma di Silvana MURA.

Missiva riportata in all. Q a denuncia 1.

Era il periodo nel quale l'avv. DI DOMENICO "tempestava" IDV di richieste finalizzate alla consultazione di documentazione associativa, specialmente di tipo contabile, ritenendosene in diritto in quanto ancora socio fondatore (atteso che le sue dimissioni del novembre 2003 sarebbero state esclusivamente dalle cariche amministrative), non essendo ancora stato informato della sua espulsione dal partito.

Il tesoriere MURA ricordava all'avv. DI DOMENICO che egli non aveva alcun titolo per richiedere documentazione associativa, formulava incarico all'avv. SCICCHITANO per la difesa del buon nome di IDV ed aggiungeva che si riservava di "provvedere direttamente nelle dovute sedi (Procura della Repubblica e Consiglio dell'Ordine) nei modi e nei termini di legge" per replicare ad eventuali condotte antigiuridiche del medesimo avv. DI DOMENICO.

Trattasi di classiche formule di stile utilizzate da un soggetto che radicalmente abbia a confutare le contrarie argomentazioni altrui (e che anzi individui in tali argomentazioni delle possibili connotazioni illecite). Il riferimento ad iniziative che comunque si sarebbero sviluppate secondo legge, e la qualifica di avvocato da parte del destinatario di tale missiva, escludono decisamente che quel riferimento possa avere assunto oggettivo potere minatorio".

Si tratta di argomentazioni che, ad avviso di questo giudice, sono pienamente condivisibili ed inconfutabili, pur dovendosi prendere atto della precisazione dell'avv. DI DOMENICO, in sede di opposizione all'archiviazione, secondo cui egli "tempestava" IDV delle suddette richieste "ritenendosene nel pieno diritto in quanto socio e fondatore", precisazione in alcun modo idonea a scalfire la coerenza logica delle argomentazioni del P.M.

3) Mantenimento da parte di Silvana MURA delle funzioni di tesoriere IDV sebbene costei si fosse dimessa dall'incarico con dichiarazione riportata nel verbale assembleare 5.11.2003 (redatto dal notaio Romolo RUMMO di Roma; v. denuncia 27.2.2006, fl. 6).

4) Dichiarazioni rese dall'on. DI PIETRO al notaio NOSARI di Alzano Lombardo in data 20.12.2003 (v. denuncia 27.2.2006, fl. 6 ed interrogatorio 13.4.2006, fl. 3).

Si tratta di doglianze che ben possono essere trattate unitariamente – come nell'atto di opposizione all'archiviazione – in quanto collegabili tra loro e conseguenti al ritenuto (da IDV) e negato (dall'opponente) recesso dell'avv. DI DOMENICO dalla qualità di socio.

A tal proposito, premesso che il verbale assembleare del 5.11.2003 è riportato in all. 35 alla denuncia del 27.2.2006, il P.M. ha così argomentato la sua richiesta in relazione al punto sub 3):

"L'esponente ha ravvisato nella dichiarazione di dimissioni appena citata, resa appunto ad un notaio, un falso in atto pubblico, nonché una truffa "della buona fede contrattuale di esso ricorrente.

Si osserva che il preteso falso in atto pubblico appare insussistente posto che in alcun modo è possibile desumere una dichiarazione strumentale e contraria a verità. Niente può escludere che l'iniziale dimissione dall'incarico di tesoriere sia poi rientrata con una nuova investitura della stessa Silvana MURA nel precedente incarico (investitura avvenuta in data 20.12.2003 con verbale assembleare redatto dal notaio NOSARI di Alzano Lombardo; v. all. 33 a denuncia 1). Quanto alla truffa della buona fede contrattuale, anche a tacere della oscura prospettazione sul punto da parte dell'avv. DI DOMENICO, è appena il caso di rilevare che la fattispecie evocata rappresenta reato contro il patrimonio e che nessuna aggressione del patrimonio dell'esponente è dato di ravvisare nella presente vicenda".

Quanto, invece, al punto sub 4), il P.M. così ha argomentato:

"Secondo l'esponente in quell'occasione il DI PIETRO avrebbe dichiarato al notaio l'avvenuta dimissione del DI DOMENICO sia da segretario che da socio IDV, citando la precedente assemblea 5.11.2003 avanti il notaio RUMMO. In realtà in quest'ultima occasione il DI DOMENICO si sarebbe dimesso solo da segretario IDV. Di qui la ipotizzata commissione di un falso in atto pubblico.

Si ricorda che il verbale 20.12.2003 è riportato in all. 33 a denuncia 1 (la denuncia del 27.2.2006, *n.d.s.*)

In effetti in data 5.11.2003 si era fatta menzione esclusivamente di una dichiarazione di dimissione "dall'incarico" da parte del "segretario" DI DOMENICO, mentre in data 20.12.2003 si affermava che il DI DOMENICO aveva rassegnato le dimissioni dalla carica (di segretario IDV) e dalla qualifica di socio.

Va detto a questo proposito che con provvedimento 18.11.2004 del Tribunale di Roma, terza sezione civile, è stato respinto un ricorso proposto dall'avv. DI DOMENICO, finalizzato alla convocazione di IDV (ai sensi dell'art. 20 codice civile), sul presupposto della carenza di legittimazione attiva da parte del ricorrente. Quest'ultimo, infatti, con lettera del 30.10.2003 aveva

comunicato il recesso da IDV dichiarando "rassegno irrevocabilmente le mie dimissioni dall'Italia dei Valori Lista Di Pietro". Cosicché sarebbero stati due gli atti abdicativi, quello appena menzionato con riferimento alla qualità di socio e quello del 5.11.2003 dall'incarico di segretario, tra loro non incompatibili ma anzi complementari.
In virtù di tali considerazioni, senz'altro condivisibili, deve escludersi che le dichiarazioni rese il 20.12.2003 dal DI PIETRO al notaio NOSARI possano ritenersi false (a prescindere dal fatto che il verbale notarile fa piena prova della presenza del dichiarante e del tenore delle sue affermazioni, non certamente della veridicità di queste ultime, cosicché in alcun caso sarebbe ipotizzabile nella presente vicenda un falso ideologico per induzione in errore del notaio NOSARI).
La citata missiva 30.10.2003 è consultabile in all. 10, documento 5, a memoria IDV a firma dell'on. MURA, depositata presso questa Procura in data 12.4.2006".

Anche in relazione a tali punti le argomentazioni del P.M. non possono che essere condivise, ma giova comunque sottolineare che le dimissioni dell'avv. DI DOMENICO dalla qualità di socio di IDV non solo risultano *per tabulas*, ma sono anche state riconosciute da numerosi provvedimenti giudiziari, liquidati dall'opponente prevalentemente sul presupposto che si tratta di provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, quasi che tale sede privasse, chi di volta in volta esaminava la questione, della qualità di giudice naturale precostituito per legge.
Quanto alle dimissioni dell'avv. DI DOMENICO dalla qualità di socio, basta osservare il tenore del documento in data 30.10.2003 per fugare qualsiasi dubbio in proposito, giacché con esso l'avv. DI DOMENICO, immediatamente dopo essersi qualificato "*socio della associazione "Italia dei valori-Lista Di Pietro"*", dichiarava: "*rassegno irrevocabilmente le mie dimissioni dall' "Italia dei valori-Lista Di Pietro..."*".
L'avv. DI DOMENICO, nel rendere dichiarazioni all'udienza del 27 febbraio 2008 ha qualificato tale documento una "dichiarazione per tre volte ambigua" (cfr. pag. 31 verbale da fonoregistrazione), ma si tratta comunque di ambiguità che al più essere attribuita alle sue intenzioni, giacché nessuna eventuale riserva mentale può privare del suo inequivocabile valore l'affermazione di presentare irrevocabili dimissioni da un'associazione, affermazione che già per il suo tenore letterale non può che significare le dimissioni dalla qualità di socio dell'ente, e che comunque è ancora più univoca ove si consideri che è preceduta dalla premessa di essere socio, senza alcun riferimento alla qualità di segretario o ad altra qualità.
Il successivo impegno a presenziare la riunione di cui il dimissionario ha avuto comunicazione, con delega all'on. Antonio Di Pietro a rappresentarlo in caso di sopravvenuto impedimento, e le ulteriori attività (tra cui partecipazioni ad assemblee) che si assumono compiute successivamente

dall'opponente per conto dell'IDV, pertanto, possono avere un rilievo unicamente civilistico, quanto alla validità di singoli atti successivi, ma certo non possono inficiare il significato della lettera autografa del 30.10.2003.

Del resto, numerose sono le pronunce con la quale diverse autorità giudiziarie, in svariate sedi, hanno riconosciuto al predetto atto il valore di recesso del DI DOMENICO dalla qualità di socio dell'IDV: 1) Tribunale di Roma 22.10.2004, proc. 62692/04, all. 2 alla memoria difensiva dell'on. DI PIETRO del 21.2.2008; 2) Tribunale di Roma 22.12.2004, all. 3 alla medesima memoria; 3) Tribunale di Roma 18.11.2004, proc. 407050/04. all. 4 alla memoria cit.; 4) Corte di Appello di Roma 25.2.2005, proc. 3243/04, all. 5 memoria cit.

Dagli atti acquisiti, poi, emerge che perfino nel ricorso proposto in data 9.8.2004 al Tribunale di Roma in sede di volontaria giurisdizione (proc. n. 407050/04 R.G.), lo stesso avv. DI DOMENICO avrebbe riconosciuto di aver rassegnato le sue dimissioni dall'associazione il 30.10.2003, pur contestando l'efficacia immediata del recesso.

Si legge, infatti, nel già citato provvedimento (che si rinviene anche come allegato 6 alla produzione del DI PIETRO all'udienza camerale del 27.2.2008) con il quale in data 18.11.2004 la terza sezione civile del Tribunale ha definito tale procedimento, che "con ricorso depositato il 9.8.2004 l'avv. Mario Di Domenico ha chiesto la convocazione dell'assemblea dell'associazione resistente ... (*omissis*) ... egli ha narrato di essere socio fondatore della medesima e *di aver rassegnato le dimissioni in data 30.10.2003*, ma con effetto al 31.12.2004, in forza dell'art. 24 cc.".

Nel seguito del provvedimento, dopo aver ribadito che nell'atto 30.10.2003 "dalle parole usate, ai sensi dell'art. 1362 c.c." emerge univoca la volontà del DI DOMENICO di recedere dall'associazione, il Tribunale ha sottolineato anche che "tale univoco significato delle parole usate è confermato dalla condotta delle parti, *dato che nel ricorso si ribadisce la sussistenza del recesso, salvo il dissenso sul termine di efficacia dello stesso*", efficacia che, invece, il Tribunale ha riconosciuto come immediata per effetto dell'art. 3 dello statuto allora in vigore (riportato anche nel successivo all'art. 4).

Nel proporre querela fondata su tesi disattese o smentite da tanti provvedimenti già allora emessi dal giudice naturale di volta in volta adito, invece, nessuna valida argomentazione l'opponente ha addotto perché possano ritenersi superate le valutazioni dinanzi espresse dal giudice competente.

Eppure, nel concludere l'atto di opposizione all'archiviazione depositato in data 28.2.2008, alla lettera "s", le ultime parole dell'atto in questione sono dedicate alla singolarissima ed irritale richiesta, rivolta a questo giudice delle indagini preliminari, di "revocare il provvedimento del Tribunale di Roma in sede di volontaria giurisdizione al n.r.g. 407050/04", icastica rappresentazione della tendenza dell'opponente ad invocare strumentalmente l'intervento del

giudice penale per ottenere il riconoscimento della pretesa fondatezza di ragioni civilistiche, quando questa, invece, gli viene negata dal competente giudice civile.

5) Dichiarazioni rese dall'on. DI PIETRO al notaio RUMMO di Roma in data 19.9.2002 (verbale riportato in all. 34 alla denuncia del 27.2.2006) e dal legale rappresentante di IDV in una udienza di volontaria giurisdizione del 17.11.2004 (v. sommarie informazioni in data 13.4.2006, fl. 5).

L'avv. DI DOMENICO ha sostenuto l'incompatibilità tra le dichiarazioni rese dall'on. DI PIETRO al notaio Rummo di Roma il 19.9.2002 e quelle rese nell'udienza del 17.11.2004.
Nella prima occasione, infatti, l'on. DI PIETRO ebbe a dichiarare che erano presenti di persona tutti gli associati (soci fondatori) DI PIETRO, DI DOMENICO e MURA. Nell'udienza del 17.11.2004 (v. all. O a denuncia del 27.2.2006), invece, il legale di IDV avrebbe dichiarato che i soci fondatori facevano parte per previsione statutaria dei soci ordinari e che nessun apposito organo assembleare composto soltanto da tali persone era previsto.
A tal proposito va preliminarmente osservato, in punto di diritto, che – come è noto - la pubblica fede investe le attestazioni del pubblico ufficiale circa quanto avviene o viene dichiarato in sua presenza, ma non certo il contenuto di tali dichiarazioni.
Anche nel merito, però, come ben ha rilevato il P.M., non può riconoscersi incompatibilità denunciata dall'avv. DI DOMENICO, in quanto (come meglio si vedrà nell'esaminare il prossimo argomento di doglianza) lo statuto IDV, pur riconoscendo particolari prerogative ai soci fondatori, non prevedeva alcuno specifico organo collegiale a loro riservato. Di qui l'assenza di qualsiasi dichiarazione falsa.

6) Assenza di pluralità di soci da parte di IDV (v. memoria DI DOMENICO 28.2.2006, fl. 2 ss.; memoria 10.3.2006, fl. 1; memoria 19.6.2006, fl. 25 ss.)

L'avv. DI DOMENICO, dichiaratamente di formazione civilistica ("io mi occupo di diritto civile", fl. 36 verbale udienza 27.2.2008 con fonoregistrazione) si è mostrato convinto che, in considerazione dell'estrema sinteticità della disciplina del codice civile (artt. 36 ss.) inerente le associazioni non riconosciute (categoria che comprende i partiti politici), dovrebbero estendersi ad

esse, ove applicabili, anche le disposizioni relative alle società, sulla base di quello che lui stesso ha definito quale "diritto giurisprudenziale".

Tra le norme relative alle società, da applicare alle associazioni non riconosciute – e quindi ai partiti politici – vi sarebbe l'art. 2272 del codice civile, che individua una delle cause di scioglimento nella mancanza di pluralità dei soci se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita.

Partendo da questa premessa, egli ha ripetutamente argomentato come in IDV si sia creata una situazione caratterizzata dalla presenza di unico socio (fondatore), a partire dal 23.12.2003, quando tale si qualificò l'on. DI PIETRO avanti il notaio NOSARI di Alzano Lombardo (v. all. 33 alla denuncia del 27.2.2006).

Pertanto, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il 23.6.2004 avrebbe comportato causa di scioglimento di IDV che, da allora, percepirebbe indebitamente i contributi pubblici annualmente erogati dalla Camera dei Deputati.

Sulla base di tale assunto, l'opponente è giunto ad ipotizzare la consumazione del delitto previsto dall'art. 640 bis C.P.

Sul punto, così il P.M. ha argomentato la sua richiesta di archiviazione:

"Alla obiezione per la quale un partito politico ha comunque una molteplicità di iscritti mediante apposita tessera (cosicché la pluralità dei soci non sarebbe mai venuta meno) l'attuale esponente ha replicato che la struttura accentratrice del partito (da lui definita "unica" nel panorama nazionale) impone di operare una netta distinzione tra il Presidente-socio fondatore, l'unico rimasto rispetto ai tre iniziali (on. DI PIETRO), e tutti gli altri soci ordinari. Il primo sarebbe il vero e proprio padre-padrone del partito, ormai depositario di tutti i poteri compreso quello di approvazione del bilancio; gli altri, invece, ricoprirebbero un ruolo meramente formale e sostanzialmente svuotato di ogni concreto apporto alla vita associativa, in alcuna decisione potendo avere una effettiva voce in capitolo.

Si è anche fatto richiamo, mediante utilizzo di prospetti grafici esemplificativi (v. denuncia 4. ff. 25 ss.) a significative analogie rispetto alle situazioni che caratterizzano le holding, con la creazione di apposite società (nelle mani di pochi) che rappresentano la vera "cassaforte" del gruppo e la sostanziale dipendenza da esse di tutte le imprese partecipate. In questo caso il centro di potere unico sarebbe il Presidente DI PIETRO, definito in un passaggio come "Imperatore Tonino".

E' stato altresì rilevato come, nel tempo, siffatta concezione di massimo accentramento si sia andata (ove possibile) progressivamente intensificando, al punto che attualmente per associarsi ad IDV sarebbe necessaria una proposta con relativa accettazione risultante da atto notarile, cioè una procedura identica rispetto a quella con cui si entra a far parte delle società di capitali.

Senza entrare nel merito dell'esistenza del citato "diritto giurisprudenziale" e della possibilità di applicazione estensiva dell'art. 2272 codice civile, si rileva come sia possibile che la descrizione eseguita dall'esponente abbia delle connotazioni almeno in parte non prive di fondamento. Rimane però il fatto innegabile, a parere di questo ufficio, in virtù del quale i c.d. "soci ordinari" di IDV, sebbene privi di effettivo potere decisionale, facciano parte a pieno titolo dell'associazione potendone comunque influenzare (e non è cosa da poco) le scelte e gli orientamenti attraverso gli "umori" della base che mai potrebbero essere trascurati dal preteso centro unico di gestione. Ciò appare tanto più vero con riferimento ad un partito politico, nel quale senza consenso diffuso non sarebbe possibile alcuna forma di prosecuzione della vita associativa.

Del resto, il tesseramento in IDV è senz'altro libero e frutto della consapevole accettazione della struttura organizzativa del partito; così come libero sarebbe il recesso in caso di sopravvenuta indisponibilità ad accettare certe regole. Sotto questo profilo il "Manifesto per chi aderisce all'Italia dei Valori" (v. all. 10 ad interrogatorio 3) è adeguatamente esplicito nel riconoscimento del "diritto di partecipazione e di elettorato attivo e passivo all'interno del partito", quindi in conformità con le regole statutarie che si presumono conosciute ed accettate.

Anche in questo caso si deve rilevare una mancanza di serenità nelle argomentazioni dell'esponente, che si vorrebbe arrogare, ormai da estraneo al partito (e senza esserne stato in alcun modo richiesto da chicchessia), la cura degli interessi dei "soci ordinari" in quanto a suo avviso trattati dal "socio tiranno" come una massa di "creduloni ossequianti".

La sicura inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2272 codice civile, proprio per la mai venuta meno pluralità di soci in IDV, comporta necessariamente l'inesistenza di illeciti penali relativi ad indebita percezione dei contributi pubblici annuali, dal giugno 2004 in poi".

In realtà, ritiene il giudicante che anche altri ed ancor più rilevanti motivi evidenzino l'infondatezza, già in punto di diritto, prima ancora che in punto di fatto, delle accuse rivolte dall'avv. DI DOMENICO all'on. DI PIETRO.

Si tratta delle argomentazioni con le quali la tesi dello scioglimento dell'IDV per la prolungata mancanza di pluralità dei soci già è stata disattesa dal Tribunale di Milano, adito in sede di volontaria giurisdizione (proc. n. 5522/07) il 24.7.2007 da Achille OCCHETTO, Giulietto CHIESA ed Elio VELTRI, in nome e per conto del Movimento politico "Il Cantiere", e dai primi due anche in qualità di parlamentari europei della lista "Di Pietro-Occhetto", con istanza diretta ad ottenere la nomina di un liquidatore dell'associazione non riconosciuta "Italia dei Valori" per sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci.

Il provvedimento del Tribunale di Milano in data 19.10.2007 (prodotto come all. 6 alla memoria depositata il 21.2.2008 dalla difesa dell'indagato), premesso che il comma secondo dell'art. 27 cod.

civ. ricollega lo scioglimento delle associazioni non riconosciute al venir meno di tutti i soci (e non già, pertanto, della sola pluralità dei soci), così ha, tra l'altro, argomentato:

"*...La difesa dei ricorrenti sostiene, però, che anche l'assenza della pluralità degli associati può costituire causa di scioglimento dell'associazione. A questa contestazione la difesa della resistente replica che in fatto che solo per un breve periodo vi è stato come unico associato Antonio DI PIETRO, e precisamente dal 5.11.2003 (all. 12) al 20.12.2003 (all. 13) e che attualmente gli associati sono due, con migliaia di aderenti e simpatizzanti. Per contro, i ricorrenti assumono la fittizietà dell'indicazione del secondo associato e comunque rilevano che manca una gestione democratica dell'ente.*

Sul punto va ricordato che, secondo la più accreditata dottrina, le associazioni sono gruppi a struttura collettiva assimilabili più alle società di capitali che a quelle personali. Non si applica quindi il disposto del n. 4 dell'art. 2272 CC (che peraltro consente la ricostruzione della compagine sociale nel termine di sei mesi) ma quello dell'art. 2484 CC, che non prevede tra le cause di scioglimento il venir meno della pluralità di soci, essendo consentita la costituzione e il funzionamento delle società di capitali con socio unico. Tale interpretazione trova letterale conferma nel secondo comma dell'art. 27 CC che, come si è detto, ricollega l'estinzione dell'ente al venir meno di tutti gli associati...".

L'avv. DI DOMENICO, a tal proposito, nella memoria depositata il 22.2.2008 è giunto a parlare di "sterminio della VERITA'", assumendo che, in quella sede, il Tribunale avrebbe "creduto sulla parola" al DI PIETRO. Nel rendere dichiarazioni all'udienza camerale del 27.2.2008 ha tentato, poi, di sminuire la portata delle valutazioni del Tribunale di Milano, perché espresse in sede di volontaria giurisdizione e perché forse condizionate – par di capire – dalle "quintalate di carte" che affogano i tribunali.

Sin è, perciò, ricorso alla trascrizione letterale delle parole utilizzate nel provvedimento emesso dal giudice naturale, per evidenziare, invece, come lo stesso si fondi non già su affermazioni di una delle parti credute sulla parola, bensì su una ricostruzione giuridico-sistematica, in punto di diritto, che nessuna "quintalata di carte" può aver influenzato e che – inequivocabilmente ancorata al tenore anche letterale delle norme - appare ben condivisibile da questo giudice, tanto che nei successivi atti dell'avv. DI DOMENICO, che pure impropriamente ed apoditticamente continuano ad invocare l'art. 2272 cod. civ., nessuna argomentazione giuridica viene addotta per contrastare la riconosciuta applicabilità, invece, dell'art. 2484 cod. civ.

Né, ovviamente, può ritenersi che si sia verificato lo scioglimento dell'IDV – mai dichiarato né riconosciuto da alcun Tribunale - per sopravvenuta impossibilità del raggiungimento dello scopo,

sol perché nel corso degli anni lo statuto dell'associazione è stato mutato in modo non gradito o non condiviso da uno degli originari fondatori.

7) Gestione del Fondo Comune di IDV (denuncia 27.2.2006, fl. 6 ss.), anche con riferimento alla campagna per le elezioni europee del 2004 da parte dell'on. DI PIETRO e degli altri candidati del partito (v. memoria del 28.2.2006, fl. 5 e 7).

L'opponente ha ripetutamente ed insistentemente adombrato sospetti di una gestione del Fondo Comune IDV poco trasparente, anche perché a suo dire accentrata sostanzialmente nelle mani del solo on. DI PIETRO, e sulla base di tali sospetti è giunto a richiedere il sequestro penale di quel Fondo.

A tal proposito, però, appaiono ineccepibili le considerazioni espresse dal P.M. nella richiesta di archiviazione, che pertanto si riportano:

"*In effetti l'avv. DI DOMENICO non è stato in grado di evidenziare specifici episodi di distrazione a fini personali di somme erogate a titolo di finanziamento pubblico, limitandosi a citare il fatto (relativo alle elezioni europee del 2004) per il quale la Banca Nazionale del Lavoro ebbe ad erogare una linea di credito ad IDV per euro 1.900.000 quale anticipazione (facendo affidamento sul rientro delle somme concesse che si sarebbe verificato non appena quel partito avesse ottenuto dei rimborsi pubblici). Somma che risulta utilizzata quasi integralmente (fino ad ammontare di euro 1.800.000 circa), senza che l'esponente abbia avuto la possibilità di verificare in quale misura ciascuno dei 40 candidati di IDV ne abbia potuto beneficiare. Tale distribuzione, inoltre, sarebbe stata di spettanza dell'Esecutivo Nazionale che mai si sarebbe riunito per deliberare in proposito, cosicché alla fine sarebbe stato proprio l'on. DI PIETRO a decidere quanto ed a chi dare.*

Gli unici elementi specifici offerti dall'avv. DI DOMENICO, sempre con riferimento alla campagna elettorale del 2004, sono rappresentati da notizie giornalistiche relative a dichiarazioni polemiche provenienti dall'on. Giulietto CHIESA (candidato eletto in quella tornata elettorale) e dall'on. Beniamino DONNICI (primo dei non eletti della lista IDV) circa la inadeguatezza delle risorse economiche messe loro a disposizione e la gestione accentrata delle stesse da parte dell'on. DI PIETRO. Polemiche che, almeno nel caso dell'on. CHIESA, dovrebbero avere portato alla instaurazione di una specifica controversia civile, ancora non definita. E' appena il caso di osservare che la eventuale ripartizione sperequata delle contribuzioni pubbliche tra i candidati alle elezioni, in assenza di distrazioni personali, nonché l'eventuale violazione di norme statutarie in

ordine alla competenza a decidere siffatta ripartizione non potrebbe mai assumere rilevanza penale.

Circa il fatto che le documentazioni di spesa inerenti quelle elezioni (e più in generale la gestione corrente del partito), richieste a più riprese dall'avv. DI DOMENICO, non siano mai state poste a sua disposizione si è in precedenza accennato evidenziando l'assenza di titolo alcuno da parte sua ad ottenerne copia (essendo egli ormai privo sia di incarichi che della qualifica di socio IDV). E l'insistenza manifestata in proposito lascia intravedere una possibile strumentalizzazione della presente iniziativa giudiziaria, intendendosi realizzare attraverso la magistratura penale quanto non era stato possibile fino allora ottenere sia con pressanti e plurime richieste sia con precedenti iniziative giudiziarie limitate all'ambito civile.

Rimane il dato oggettivo che tutte le entrate ed uscite di IDV risultano nel corso degli anni adeguatamente e periodicamente rendicontate (v. in proposito memoria aggiuntiva proveniente dall'on. MURA, depositata in data 31.10.2006), come era del resto inevitabile se si volevano conseguire i previsti contributi pubblici. Rendiconti che non hanno mai ottenuto rilievo di sorta da parte delle istituzioni di vigilanza".

Si tratta di argomentazioni alle quali non può che aderirsi integralmente, e da esse non può che discendere, come ineccepibile considerazione conseguente, la conclusione tratta dal P.M.:

"Un controllo più penetrante da parte dell'autorità giudiziaria penale che avesse avuto ad oggetto la contabilità di un partito politico, avvenuto in assenza di elementi concreti di sospetto in merito alla consumazione di illeciti penali e semmai finalizzato ad assecondare le curiosità personali di soggetto ormai allontanato da quell'associazione ed animato da scarsa serenità di giudizio nei suoi confronti, sarebbe stato sicuramente impraticabile oltre che esercitato al di fuori dei casi consentiti".

8) Eliminazione della riserva di legge nel nuovo statuto (v. denuncia 27.2.2006, fl. 9 e 11).

A norma dell'art. 14, lett. h, del D.P.R. 917/1986, in caso di scioglimento di una associazione il suo patrimonio residuo deve essere destinato ad associazioni con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo.

Lo statuto originario IDV del 2000, curato dal notaio CESARINI, conteneva delle previsioni di disposizione del Fondo Comune in caso di scioglimento che avrebbero portato a rilievi formulati dal Ministero dell'Interno; di qui l'esigenza di adeguare lo statuto con atto integrativo 29.3.2001 a mezzo del notaio PELOSI, attività seguita direttamente proprio dall'avv. DI DOMENICO.

Questi, però, ha lamentato che il successivo nuovo statuto del 5.11.2003, curato dal notaio RUMMO, prevedendo, all'art. 16, che in caso di scioglimento dell'associazione la destinazione del residuo patrimonio venisse rimessa alle determinazioni del Presidente fondatore (dunque dell'on. DI PIETRO), si sarebbe posto in insanabile contrasto con la previsione dell'art. 14 D.P.R. 917/1986 dinanzi citata.

Non può che condividersi, però, a tal proposito, la considerazione espressa nella richiesta di archiviazione secondo cui, anche nella stessa prospettazione dell'avv. DI DOMENICO, comunque *"nessun reato sarebbe ipotizzabile (essendo soltanto legittimato l'organismo di controllo ovvero qualsiasi interessato a far valere la prevalenza della norma di legge su quella statutaria difforme ed a richiedere l'adeguamento di quest'ultima)"*.

A ciò deve anche aggiungersi che la previsione statutaria secondo cui è rimesso al Presidente fondatore di IDV l'individuazione della destinazione del patrimonio associativo esistente all'atto dello scioglimento, non può essere ritenuta in insanabile contrasto con il disposto del D.P.R. 917/1986: come rilevato anche dal P.M., infatti, per il necessario coordinamento tra tali disposizioni deve ritenersi che le determinazioni del Presidente sul punto debbano pur sempre avvenire nel rispetto delle previsioni della vigente normativa, e dunque in favore di associazioni con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo.

9) Uso del simbolo di IDV (v. denuncia-querela del 27.2.2006, fl. 13; memoria aggiuntiva del 28.2.2006, fl. 6 e 15; memoria del 19.6.2006, fl. 19). Titolarità rivendicata dall'on. DI PIETRO circa il sito internet IDV (v. memoria del 28.2.2006, fl. 5).

L'avv. DI DOMENICO ipotizza una vera e propria appropriazione indebita del simbolo di partito e del sito internet IDV da parte dell'on. DI PIETRO, atteso che egli avrebbe da ultimo registrato entrambi a Genova come di sua personale spettanza, così mostrando di volerne fare uso "*uti dominus*" in pregiudizio dell'associazione che ne sarebbe il vero titolare.

Nessuno specifico uso indebito del simbolo e del sito telematico IDV, da parte dell'on. DI PIETRO, sono stati però denunciati o, comunque, accertati, sicché appare del tutto pretestuoso ipotizzare la sussistenza della fattispecie prevista dagli artt. 646-61 n. 11.

Peraltro, per mera completezza, giova richiamare le seguenti considerazioni espresse dal P.M., che ancora una volta si condividono: *"Anche a voler prescindere dalla singolarità alla quale si assisterebbe nella presente vicenda (caratterizzata da assoluta acquiescenza da parte della vittima, che nulla ha a pretendere o lamentare, e da esercizio del potere di denuncia ad opera di terzo privo*

di attuale collegamento con IDV, dunque di effettivo interesse), ci si limita ad osservare che l'attuale manifestazione penale della vicenda rappresenta soltanto l'ultima delle iniziative avviate dall'avv. DI DOMENICO (che di tali problematiche aveva già interessato anche l'A.G. civile, sempre con esito negativo)".

10) Prestito personale di euro 15.493,71 eseguito dall'on. DI PIETRO nei confronti di IDV (v. denuncia 27.2.2006, fl. 20).

Sul punto, non possono che condividersi le seguenti valutazioni del P.M.:

"L'avv. DI DOMENICO ha rilevato dall'esame della relazione di accompagnamento al bilancio IDV relativo al 2002 l'esistenza di un prestito personale di euro 15.500 circa (euro 15.493,71: n.d.e.) *eseguito dall'on. DI PIETRO in favore dell'associazione, rimborsato integralmente nel corso dello stesso esercizio finanziario.*

La richiamata relazione (v. all. 27 a denuncia 1) fa in effetti riferimento ad una "libera contribuzione" di importo superiore rispetto a quello previsto dall'art. 4 legge 18.11.1981 n. 659. Secondo l'esponente tale richiamo, relativo al finanziamento privato ai partiti politici, avrebbe reso il conferimento "fiscalmente detraibile da parte del contribuente e sicuramente irripetibile"; si è affermato inoltre che in alcun modo sono stati acquisiti elementi per ritenere l'esistenza di un mero espediente in forza del quale la somma restituita all'on. DI PIETRO non sarebbe mai stata da costui conferita.

Ad avviso di questo ufficio è parimenti da escludere nella riferita operazione un intento di ottenere da parte dell'on. DI PIETRO indebiti vantaggi tributari, atteso che il rimborso integrale della somma mutuata, avvenuto nel corso del medesimo anno, precludeva ogni possibilità di detrazione. E' ben possibile che il DI PIETRO abbia inteso inizialmente apportare un contributo finanziario personale in un momento di particolare disagio economico del partito, superato il quale è stato possibile operare una restituzione all'originario conferente (senza che ciò possa rappresentare episodio penalmente illecito).

La corretta gestione della contabilità del partito è, al contrario, dimostrata proprio dalla completa registrazione dell'intera operazione sia con riferimento alla dazione (che essendo all'origine priva della certezza del recupero non poteva che essere annotata quale "libera contribuzione") che alla successiva restituzione".

11) Libera contribuzione eseguita da tale "Claudio", poi meglio individuato in Claudio BELLOTTI, compagno ovvero coniuge dell'on. MURA, nei confronti di IDV (v. denuncia 27.2.2006, fl. 20; s.i.t. 13.4.2006, fl. 1-2).

In questo caso dalla relazione sulla gestione (prodotta come all. 31 all'atto di opposizione all'archiviazione) risulta che il BELLOTTI, nel corso del 2000, ha versato un contributo personale di lire 19.000.000 (mai restituito).

Come nel caso precedente, anche qui la corretta gestione della contabilità del partito è dimostrata proprio dalla completa registrazione dell'intera operazione, quale "libera contribuzione" di ammontare superiore all'importo di cui al terzo comma dell'art. 4 L. 18.11.1981 n. 659.

L'avv. DI DOMENICO ha dedotto, peraltro, di aver scoperto che contributo di identico importo era stato versato dalla TELECOM in favore del BELLOTTI in occasione della campagna elettorale relativa al rinnovo nel 2001 del parlamento nazionale. Di qui la possibilità che la citata società abbia inteso "mascherare" una sua contribuzione ad IDV per il tramite del BELLOTTI. Come rilevato dal P.M., però, si tratta di un "mero sospetto, privo di significativa rilevanza, cosicché nessuna violazione penale può essere individuata".

12) Somma di lire 50 milioni erogata dall'avv. DI DOMENICO in favore di IDV (v. denuncia 27.2.2006, fl. 20; memoria aggiuntiva 28.2.2006, fl. 6 e 13 ss.).

E' pacifico che il 4.1.2001 l'avv. DI DOMENICO ha emesso un assegno bancario n. 430754784, dell'importo di lire 50 milioni, tratto sul suo c/c 6610 acceso presso l'agenzia 8 di Roma del Banco di Napoli, quale contributo erogato liberamente per finanziare le attività associative di IDV.

Le indagini svolte presso l'Istituto di Credito competente per accertare chi materialmente avesse incassato le somme portate dal richiamato assegno hanno confermato l'avvenuta negoziazione del titolo da parte dell'on. DI PIETRO (v. comunicazione San Paolo IMI del 23.11.2006).

A tal proposito, del resto, l'allora senatore DI PIETRO ebbe a sottoscrivere una dichiarazione nella quale affermava che quella somma gli era pervenuta quale contributo per la campagna elettorale per le elezioni politiche nazionali del 2001 (v. all. L alla memoria 28.2.2006).

Sulla base di tale presupposto, nelle dichiarazioni rese al P.M. in data 13.4.2006 l'avv. DI DOMENICO ha sostenuto la configurabilità del delitto di appropriazione indebita.

L'attuale opponente ha più volte ricordato come, ai sensi dell'art. 4 della legge 659/1981, le libere contribuzioni ai partiti politici debbano recare la sottoscrizione congiunta sia del beneficiato che del beneficiante, ove superiori a lire 12 milioni.

La dichiarazione unilaterale resa dal solo Senatore DI PIETRO e la mancata indicazione nel bilancio 2001 di IDV di quel contributo rappresenterebbero pertanto la prova della violazione dell'art. 646 C.P.

Con riferimento alla pretesa violazione della legge 659/1981, è stato, invece, ben evidenziato dal P.M. che il citato art. 4 (nel testo modificato dall'art. 7 della legge 515/1993) equipara alla dichiarazione congiunta di chi conferisce il contributo e di chi lo riceve - quando il finanziamento avvenga in occasione di una campagna elettorale – anche una mera "autocertificazione dei candidati".

Alla dichiarazione resa dall'allora senatore DI PIETRO in data 8.1.2001 non può essere negato tale valore di autocertificazione, sicché nella vicenda non può essere riconosciuto alcun illecito: in particolar modo né il delitto previsto dall'art. 7 della legge 195/1974, né l'appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., anche a prescindere dal rilievo, peraltro, che si tratta di reati che comunque sarebbero ormai estinti per prescrizione, ex art. 157 co. 1 c.p.

Come ha rilevato il P.M., "*dando per ammesso che le somme, dopo essere state materialmente ricevute ed incassate dal Sen. DI PIETRO, sono state successivamente utilizzate per la campagna elettorale del 2001 (circostanza quest'ultima che l'Avv. DI DOMENICO non ha in alcun modo smentito), non si vede quale indebita appropriazione si sarebbe realizzata, atteso che le spese elettorali per il candidato (principale) di un partito politico rappresentano senz'altro una attività esercitata per il raggiungimento delle finalità associative perseguite dal partito stesso; il beneficiario del finanziamento, pertanto, avrebbe fatto un uso di quel denaro assolutamente conforme alle ragioni per le quali esso gli era stato attribuito (tra l'altro in proprietà e non nel mero possesso, onde una volta ancora il reato ipotizzato non appare in alcun modo configurabile)*".

13) Incarico retribuito svolto da Silvana MURA in IDV, contrariamente alle previsioni statutarie (v. memoria avv. DI DOMENICO del 28.2.2006, fl. 4).

Con nota 18.10.2002 (prodotta come all. 1 alla memoria dell'opponente in data 28.2.2006), l'on. DI PIETRO ha proposto a Silvana MURA - che ha accettato- una "collaborazione tecnica professionale" di tipo dirigenziale che spaziasse dalla gestione contabile ed amministrativa a quella

del personale, ai rapporti con i fornitori, alle pubbliche relazioni. Incarico retribuito con la somma di euro 3.000 mensili.

Tale nota è stata inviata per conoscenza anche a cinque autorevoli esponenti di IDV che, peraltro, *non risultano aver formulato sul punto alcuna osservazione: come evidenziato dal P.M., ciò* conferma, peraltro, che l'incarico veniva conferito in forma tutt'altro che occulta.

L'avv. DI DOMENICO, che non figurava tra i destinatari della citata missiva, sebbene all'epoca fosse il segretario di IDV, ha lamentato, invece, che lo statuto vigente nel 2002 (da lui individuato in quello per atto del notaio CESARINI del 2000), attribuiva solo all'Esecutivo Nazionale il potere di conferire incarichi retribuiti, e che solo successivamente, con lo statuto del 5.11.2003, il medesimo potere sarebbe stato assegnato al Presidente, on. DI PIETRO.

Questi, pertanto, con il conferimento del predetto incarico a Silvana Mura, avrebbe esercitato un potere che, al momento del conferimento, ancora spettava ad altri.

Rilevato, però, che nessuno ha posto in dubbio il fatto che la MURA abbia veramente svolto le attività di collaborazione retribuita che le erano state assegnate, ed anche a voler riconoscere l'incompetenza funzionale dell'affidante on. DI PIETRO, non si vede come possa configurarsi, nella fattispecie, un illecito penale.

Ancora una volta, pertanto, giova riportarsi alle condivisibili considerazioni del P.M. nella richiesta di archiviazione: "*L'unico rimedio, meramente interno ad IDV, da parte di eventuali soggetti interessati, avrebbe potuto essere quello di segnalare la questione all'Esecutivo Nazionale del partito affinché ratificasse o sconfessasse la precedente iniziativa del 18.10.2002; e lascia a dir poco perplessi la circostanza per la quale l'attuale esponente, che in considerazione del suo incarico di segretario IDV dell'epoca deve avere avuto comunque notizia tempestiva di quella vicenda, nulla abbia fatto allora, salvo a fare menzione dell'episodio in una articolata denuncia penale proposta ben tre anni dopo*".

14) Contributo pubblico referendario (v. memoria aggiuntiva 28.2.2006, fl. 5).

Si tratta di uno dei principali argomenti di doglianza proposti dall'avv. DI DOMENICO, eppure si tratta anche di una delle accuse delle quali è più vistoso il carattere pretestuoso o, quantomeno, una delle accuse che più agevolmente il denunciante avrebbe potuto verificare prima di formularla in modo infondato.

In sostanza, l'avv. DI DOMENICO ha ipotizzato una distrazione ad opera di ignoti dei rimborsi previsti dalla legge 157/1999 per il Comitato promotore del referendum abrogativo della legge n. 140/2003 (cd. "lodo Schifani"), comitato del quale faceva parte anche IDV.

All'evidente fine di scoraggiare quesiti vertenti su materie di limitato interesse popolare, però, l'art. 4 della legge 3.6.1999 n. 157 pone chiaramente, quale condizione per l'erogazione del contributo referendario, il requisito che la consultazione abbia raggiunto il quorum di validità.

E' perciò evidente che, nel caso in cui il referendum non si celebri, non si raggiunge alcun quorum e pertanto non viene corrisposto al contributo pubblico di rimborso delle spese sostenute.

E' proprio quel che è accaduto in relazione al referendum sul cd. "lodo Schifani".

Invero, a seguito dell'approvazione della legge 140/2003, il cui art. 1 dichiarava l'impossibilità di procedere penalmente contro le più alte cariche dello Stato durante l'esercizio del mandato istituzionale, un apposito Comitato, ispirato anche da IDV, aveva intrapreso iniziativa di sottoporre tale disposizione a referendum abrogativo.

Il quesito referendario aveva anche superato l'esame di conformità ed ammissibilità della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione ed erano state raccolte le firme necessarie per il sostegno della proposta di referendum, quando l'art. 1 della legge 140/2003 veniva dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta nel febbraio del 2004.

La consultazione referendaria, pertanto, non è stata mai svolta e, conseguentemente, il quorum necessario per l'erogazione del contributo referendario non è stato né poteva essere raggiunto.

La circostanza, del resto, ha trovato documentale e sicura conferma – ove anche ve ne fosse bisogno - nella attestazione negativa della Camera dei Deputati, prodotta dall'on. MURA nella memoria aggiuntiva depositata il 31.10.2006.

L'ipotesi formulata sul punto dall'avv. DI DOMENICO, pertanto, non si fondava su alcun dato concreto, ma soltanto su un suggestivo ragionamento: essendo state comunque esercitate le dispendiose attività di raccolta delle firme da parte del Comitato promotore, a quest'ultimo spettavano comunque i rimborsi previsti dalla legge 157/1999 (lire 1.000 per ogni firma raccolta, con un massimo di 500.000 firme) pur a prescindere dal dato della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma da sottoporre a referendum.

La suggestiva ipotesi dell'avv. DI DOMENICO veniva anche rafforzata - quantomeno in ordine alla supposta liquidazione, da parte della Camera dei Deputati, dell'importo di euro 260.000 circa - da una proposta che gli aveva formulato il tesoriere dell'IDV, on. MURA, di ricevere il rimborso di alcune spese sostenute per la campagna referendaria attraverso il pagamento di bollette (telefoniche o di altro genere) e non in forma diretta.

Lo stesso denunciante, poi, rafforzava ulteriormente la suggestione della sua ipotesi, riferendo di un documento, peraltro mai prodotto, con il quale i componenti del Comitato referendario, avrebbero "ceduto" il credito vantato nei confronti della Camera dei Deputati e relativo al rimborso ex L. 157/1999 in favore di IDV.

Poiché tale associazione non aveva oggettivamente inserito nel rendiconto delle sue entrate relative all'anno 2004 quel rimborso di euro 260.000, pertanto, l'avv. DI DOMENICO adombrava la possibile distrazione ad opera di ignoti di tali somme.

Si tratta, però, come detto, soltanto di una suggestiva ipotesi, smentita in modo incontrovertibile dal mero esame dell'art. 4 della legge 3.6.1999 n. 157, prima ancora che dalla citata attestazione della Camera dei Deputati, sicché non è in alcun modo seriamente ipotizzabile alcuna appropriazione indebita di somme percepite come rimborsi referendari.

15) Vicenda relativa alla società denominata AN.TO.CRI. (v. memoria av. DI DOMENICO 19.6.2006, fl. 20 ss.).

Si tratta di un argomento sul quale ripetutamente si è soffermato l'avv. DI DOMENICO, perché additato quale causa o sintomo di distrazioni di fondi dell'IDV per mero tornaconto personale dell'on. DI PIETRO.

Invero, l'AN.TO.CRI. è una società a responsabilità limitata il cui acronimo sembra corrispondere alle iniziali dei nomi dei tre figli dell'on. DI PIETRO.

La sede sociale è in Bergamo e socio unico della stessa è ancora una volta l'on. DI PIETRO, mentre il c.d.a. è composto da quest'ultimo, dall'on. MURA e dal già citato Claudio BELLOTTI, circostanze entrambe assolutamente legittime, anche se fonti di sospetto per il denunciante.

La figura del socio unico di società di capitali è, infatti, prevista e consentita dall'ordinamento giuridico, ed in alcun modo illecita, né può considerarsi vietato o, di per sé, sospetto di alcunché il fatto che anche gli altri componenti il consiglio di amministrazione della società siano persone di fiducia del socio unico, fosse anche solo perché in diversa misura impegnate nel partito politico di cui il DI PIETRO è presidente.

Soprattutto, nessuna illecita commistione finanziaria tra i patrimoni dell'IDV e della società AN.TO.CRI. l'opponente è riuscito anche soltanto ad ipotizzare, se non in relazione a due immobili di notevole superficie, ubicati nel centro di Milano e di Roma, che l'avv. DI DOMENICO assume acquistati grazie anche a mutui bancari e subito dopo affittati ad IDV.

In relazione a tale operazione, pertanto, l'avv. DI DOMENICO ha adombrato un evidente conflitto di interesse in capo all'on. DI PIETRO che, in definitiva, avrebbe fatto degli investimenti immobiliari destinati in prospettiva ai figli Anna, Toto e Cristiano, salvo a pagarsi le rate di mutuo attraverso i canoni di locazione corrisposti dall'inquilino IDV (associazione presieduta ed amministrata dal medesimo on. DI PIETRO). In definitiva l'indagato, in quanto socio unico di AN.TO.CRI. (anche se non amministratore unico di tale persona giuridica), avrebbe affittato quegli appartamenti a sé stesso, quale presidente di IDV.

Il conflitto di interessi, però, di per sé non integra alcun reato, e già il P.M. nella richiesta di archiviazione ha evidenziato come, tutt'al più, potrebbe ipotizzarsi un'eventuale inopportunità dell'operazione (che, precisava, "non può che sfuggire all'esame del presente procedimento, finalizzato esclusivamente alla verifica di possibili fatti costituenti reato"), dovendosi ritenere il dedotto conflitto di interesse "del tutto irrilevante, riguardando il contemporaneo esercizio (da alcuna norma vietato) dei poteri di mero componente di un organo collegiale di gestione di una società di capitali e di quelli di presidente di una associazione non riconosciuta nella stipula di due contratti di locazione tra le riferite parti".

Oltretutto, all'udienza camerale l'on. DI PIETRO ha prodotto copiosa documentazione attestante in primo luogo che i due menzionati immobili sono solo una piccola parte degli immobili utilizzati, come ben comprensibile, sul territorio nazionale dall'IDV, dotata di numerose sedi regionali (cfr. all. 20 prodotto all'udienza camerale).

Inoltre, lo stesso on. DI PIETRO ha documentato sia la costituzione della società AN.TO.CRI. in data 1.4.2003 (all. 7 stessa produzione), sia tutti i bilanci da questa regolarmente presentati (doc. all. 8), il prezzo di acquisto dei due citati appartamenti (rispettivamente euro 614.500,00 oltre IVA quello di Milano ed euro 1.045.000,00 oltre IVA quello di Roma: cfr. doc. all. 9 e doc. all. 10) e perfino i "finanziamenti in conto soci" effettuati dallo stesso on. DI PIETRO alla predetta società per importi superiori ai costi di acquisto dei due immobili (euro 1.183.000,00: cfr. doc. all. 12 stessa produzione).

Infine, l'on. DI PIETRO è giunto perfino a produrre copie delle sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi undici anni, al dichiarato fine di documentare la legittima provenienza dei fondi personali dallo stesso utilizzati per i finanziamenti alla società AN.TO.CRI.

Anche in punto di fatto, pertanto, prima ancora che nella loro rilevanza giuridica, i sospetti avanzati in merito alle citate operazioni dall'avv. DI DOMENICO sono risultati infondati.

Del resto, come rilevato anche nella richiesta di archiviazione, lo stesso denunciante non ha nemmeno ipotizzato la natura fraudolenta degli accordi relativi ai due citati immobili, giacché mai ha sostenuto il mancato uso effettivo di tali immobili da parte di IDV (perché solo in apparenza locati ma in realtà lasciati nella disponibilità della società proprietaria), né ha mai esplicitamente sostenuto nemmeno una determinazione del canone di locazione palesemente esagerato e fuori mercato (così da recare danno volontario alle casse di IDV, alimentate essenzialmente dal contributo pubblico, a tutto vantaggio della società privata di capitali): al contrario, per quel poco che rileva, risulta che, trasferendo la propria sede di Roma dall'immobile della soc. AN.TO.CRI. ad altro di diverso proprietario, l'IDV si è trovata a corrispondere un canone di locazione ben maggiore (cfr. docc. all. 19 medesima produzione).

Anche su quest'ultimo motivo di doglianza, pertanto, non ricorre alcun elemento sul quale il P.M. potrebbe far leva per esercitare l'azione penale auspicata dal denunciante.

Giacché nessuna ipotesi di reato è dato ravvisare nelle articolate esposizioni dell'avv. DI DOMENICO, contenute nei numerosi atti di denuncia e/o memorie dallo stesso prodotti e nelle dichiarazioni dallo stesso rese in molteplici occasioni al P.M. ed anche a questo GIP, pertanto, deve essere accolta la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.

L'avv. DI DOMENICO ed il suo difensore, peraltro, ripetutamente e con insistenza hanno sostenuto che, qualora si fosse accolta la richiesta di archiviazione, ne sarebbe dovuto scaturire necessariamente una denuncia dello stesso opponente per calunnia
Non si ignora certo che potrebbe ben trattarsi di una mera provocazione dialettica, per quanto ripetuta. Tuttavia, in particolar modo con riferimento al primo motivo di doglianza, occorre considerare anche che è risultato non solo ben poco verosimile (per i motivi dinanzi esposti sub n. 1), ma anche indimostrato ed indimostrabile che l'avv. DI DOMENICO non sia stato presente all'assemblea dei soci fondatori di IDV tenutasi il 31.3.2003, come risultante invece dal verbale recante la sua firma "per presa visione"; non per questo, però, può escludersi che sia invece dimostrabile, al contrario, la presenza dello stesso denunciante in quella sede.
Soprattutto, poi, occorre considerare che, sia con la memoria depositata in data 12.4.2006, che con quella depositata in data 31.10.2006, espressamente l'on. Mura chiedeva di valutare "eventuali ipotesi calunniose" realizzate negli esposti che hanno dato origine al procedimento e, riservandosi di proporre querela, comunque chiedeva espressamente "di essere informata" degli esiti di tali valutazioni.
Trattandosi di reato perseguibile di ufficio, pertanto, appare necessario che gli atti vengano restituiti al P.M., anche perché vengano valutati gli eventuali profili di responsabilità del denunciante avv. DI DOMENICO per l'ipotizzato reato di calunnia.

Visti gli artt. 409 e 410 co.2 cpp.

RIGETTA

l'opposizione presentata da DI DOMENICO MARIO

DISPONE

l'archiviazione del procedimento.

Ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, anche per le sue determinazioni in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 368 c.p. ipotizzato a carico del denunciante DI DOMENICO Mario.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Autorizza (art.116 cpp.) il rilascio di copie alle parti e ai difensori ritualmente nominati.

Roma, 14 marzo 2008

IL GIUDICE
dr. Luciano Imperiali

Depositato in Cancelleria
oggi 14 3 2008
IL CANCELLIERE B3
dr. Alessandro Venieri